



**Cofinanziato  
dall'Unione europea**



## **AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI FORNITORI DI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO SRH01 – “EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA” DEL CSR VALLE D'AOSTA 2023/2027**

### **OGGETTO E FINALITÀ**

L'Elenco regionale dei soggetti fornitori di servizi di consulenza aziendale in agricoltura (di seguito Elenco regionale) è costituito presso la Struttura Politiche regionali di sviluppo rurale (di seguito Struttura competente), responsabile dell'attuazione degli interventi del sistema AKIS (sistema della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura) regionale e, per quanto concerne il presente avviso, dell'intervento SRH01 – “Erogazione di servizi di consulenza” del CSR 2023/2027 della Valle d'Aosta.

L'Elenco è costituito nel rispetto delle prescrizioni normative del decreto ministeriale 19 febbraio 2025, che istituisce il sistema di consulenza aziendale in agricoltura, e della deliberazione della Giunta regionale n. 602 del 26 maggio 2025 che approva le disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale in agricoltura di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale.

In applicazione di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto 19 febbraio 2025 e dagli articoli 3 e 4 delle disposizioni attuative di cui alla DGR n. 602/2025, il presente Avviso disciplina:

- l'ambito di utilizzo dell'Elenco regionale;
- i requisiti e i criteri per la realizzazione delle attività di formazione di base e di aggiornamento professionale;
- i criteri che garantiscono l'assenza di conflitti di interesse dei consulenti e l'imparzialità della consulenza;
- le modalità di iscrizione, di gestione e di revisione;
- le cause di esclusione.

### **DEFINIZIONI**

**Consulente:** persona fisica in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza;

**Destinatario del servizio:** imprese agricole, forestali e altre imprese operanti in aree rurali a cui sono rivolti i servizi di consulenza;

**Elenco regionale dei prestatori di servizi di consulenza:** elenco regionale dei prestatori che erogano servizi di consulenza, detenuto, aggiornato e reso pubblico dalla Struttura competente per il sistema regionale AKIS

**Prestatore di servizi di consulenza:** soggetto pubblico o privato che presta servizi di consulenza per il tramite di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e formati e che, ove previsto, contempli, tra le proprie finalità, le attività di consulenza. Sono prestatori di servizi di consulenza anche i liberi professionisti;

**Servizi di consulenza:** l'insieme di interventi e di prestazioni tecnico-professionali fornite dai consulenti alle imprese, anche in forma aggregata;

**Registro unico:** registro nazionale dei prestatori di servizi di consulenza, individuati dalle regioni e province autonome;

**Tematiche di consulenza:** argomenti oggetto dei servizi di consulenza idonei a perseguire gli obiettivi specifici di cui all'art. 6 e coerenti con l'art. 15, paragrafo 4 del regolamento UE 2115/2021.

## **AMBITO DI UTILIZZO DELL'ELENCO**

L'Elenco regionale è finalizzato alla selezione dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura che possono aderire ai bandi dell'intervento SRH01 del CSR 23/27 della Valle d'Aosta in qualità di richiedenti e/o beneficiari.

## **REQUISITI E CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DI BASE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

1. I prestatori di servizi di consulenza devono essere in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza. Nello specifico, sono considerati tali gli iscritti agli ordini, agli albi e ai collegi professionali nelle rispettive tematiche di consulenza.
2. Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle suddette categorie professionali, sono altresì considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza i seguenti soggetti:
  - a) i consulenti in possesso di titolo di studio adeguato alle tematiche oggetto di consulenza con documentata esperienza lavorativa di almeno ventiquattro mesi, non necessariamente consecutivi, maturata negli ultimi cinque anni solari, nelle medesime tematiche;
  - b) i consulenti in possesso di titolo di studio adeguato alle tematiche oggetto di consulenza e attestato di frequenza con profitto, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi di cui al successivo punto.
3. Le attività di formazione di base devono rispettare i seguenti criteri minimi:
  - a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale;
  - b) avere una durata non inferiore a 24 ore in ciascuna delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza, che può includere anche i temi connessi alla metodologia di erogazione del servizio di consulenza;
  - c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.
4. Le attività di aggiornamento professionale nelle rispettive tematiche di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e dovranno svolgersi con periodicità almeno triennale.

5. Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
6. Le attività di aggiornamento professionale devono rispettare i seguenti criteri minimi:
  - a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale;
  - b) avere una durata non inferiore a 12 ore in ciascuna delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza;
  - c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza.
7. Per i corsi di formazione di base e di aggiornamento, di cui sopra, la frequenza è obbligatoria e deve essere pari o superiore al 75% delle ore di corso previste.
8. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari è regolamentata dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014.

#### **CRITERI CHE GARANTISCONO L'ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE DEI CONSULENTI E L'IMPARZIALITÀ DELLA CONSULENZA**

1. Per garantire l'assenza di conflitto di interessi, i prestatori di servizi di consulenza non devono avere direttamente o indirettamente alcun interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa costituire un impedimento concreto ed effettivo allo svolgimento imparziale e indipendente dell'attività di consulenza. Pertanto, devono essere chiaramente separate dalle attività di consulenza, in quanto incompatibili, le seguenti attività:
  - a) la gestione delle fasi di istruttoria, erogazione e controllo di contributi pubblici nel settore agricolo e forestale e di aiuti a favore delle zone rurali;
  - b) lo svolgimento delle attività di Centro di assistenza agricola autorizzato, di cui al decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 83709;
  - c) lo svolgimento delle attività di controllo e di certificazione dei regimi di qualità ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali in campo agricolo e forestale, ove finalizzate al riconoscimento di contributi pubblici;
  - d) lo svolgimento dei controlli sanitari secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
  - e) lo svolgimento di attività di produzione e/o commercializzazione di mezzi tecnici e prodotti assicurativi per il settore agricolo o forestale.
2. Le incompatibilità di cui al comma 1, devono essere verificate nei confronti del prestatore di servizi di consulenza e dei consulenti;
3. Le incompatibilità di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 possono essere verificate, in alternativa, con riferimento ai destinatari dei servizi di consulenza;
4. Per i soggetti in possesso di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, si applicano i criteri di incompatibilità indicati al punto A.1.3 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute del 22 gennaio 2014.

## **MODALITÀ DI ISCRIZIONE, DI GESTIONE E DI REVISIONE**

1. La procedura di identificazione dei prestatori di servizi di consulenza è effettuata dalla Struttura competente, ed è sintetizzata come segue:
  - a) gli interessati presentano domanda di adesione all'Elenco regionale attraverso la compilazione di appositi modelli, pubblicati sul sito web istituzionale delle Regione autonoma Valle d'Aosta nella sezione dedicata al sistema AKIS, all'indirizzo [https://www.regione.vda.it/agricoltura/akis\\_vda/default\\_i.aspx](https://www.regione.vda.it/agricoltura/akis_vda/default_i.aspx) e li inviano mediante posta elettronica certificata all'indirizzo preposto; l'amministrazione regionale riceve e archivia la domanda tramite protocollazione elettronica;
  - b) le domande di adesione pervenute sono esaminate e valutate dalla Struttura competente in base ai requisiti e ai criteri sopra indicati; i tempi per le istruttorie e le richieste di integrazioni documentali sono regolati dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;
  - c) terminata l'istruttoria, la Struttura competente comunica l'esito all'interessato, il quale, in caso di esito positivo, può già operare l'attività di consulenza nelle more dell'iscrizione nell'Elenco regionale e dell'aggiornamento del Registro unico nazionale;
  - d) trimestralmente, le domande con esito positivo sono rese pubbliche attraverso un provvedimento del dirigente della Struttura competente, grazie al quale, entro 10 giorni dalla data di approvazione del provvedimento stesso, viene aggiornato l'Elenco regionale nella sezione dedicata al sistema AKIS del sito web istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta.
2. A seguito dell'identificazione dei prestatori di servizi di consulenza secondo la procedura di cui al punto 1, la Struttura competente aggiorna in via informatica, entro novanta giorni dalla data approvazione del provvedimento dirigenziale di cui alla lettera d) del medesimo punto, il Registro unico nazionale, istituito dall'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, fornendo per ciascuno di essi i dati, secondo il modello unificato definito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in accordo con le regioni e le province autonome. Gli estremi identificativi dei prestatori di servizi di consulenza identificati e iscritti nel Registro unico sono pubblicati, con i relativi dati, sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ([www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)).

## **CAUSE DI SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE**

Il mancato rispetto dei requisiti di aggiornamento professionale è causa di sospensione dall'Elenco regionale fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.

L'insorgere di uno dei motivi di incompatibilità, sopra descritti, è causa di esclusione dall'Elenco regionale.